

Art. 9)

A norma dell'art. 27 comma 1 del T.U. n. 380/2001 è demandato al Comune il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento. La Regione Puglia - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

Art. 10)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati altresì:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 ed ai sensi dell'art.2 comma 2.2 lett. s) della Delibera di Giunta Regionale n.3029/2010;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole;
- a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione dell'impianto;
- a prevedere l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare, a propria cura e spese, la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e su uno a diffusione nazionale;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i., D.Lgs. n. 81/2008, ecc.);
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti di cui al precedente art.6 unitamente alla

comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto Unilaterale d'Obbligo.

Art. 11)

La presente determinazione, unitamente al progetto vidimato, sarà notificata alla Società istante e al Comune di San Giorgio Jonico, a cura del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche.

Art. 12)

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n.21 facciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente del Servizio
Davide F. Pellegrino

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIA, RETI E INFRASTRUTTURE MATERIALI PER LO SVILUPPO 24 novembre 2011, n. 303

Autorizzazione Unica ai sensi dei commi 3 e 4-bis di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003 relativa alla costruzione ed all'esercizio di un impianto, delle opere di connessione nonché delle infrastrutture indispensabili per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile solare fotovoltaica della potenza elettrica di 4,963 MWe da realizzarsi nel Comune di Acquaviva delle Fonti (BA) in località "Panzo Grande", denominato "ADF1 Netti". Società: SERIN S.r.l. con sede legale in Contrada Forchetto, 2 - Z.I. 70033 Corato (BA) - P.IVA e C.F. 06951840724.

Il giorno 24 novembre 2011, in Bari, nella sede del Servizio

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state

- emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
 - la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
 - la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
 - il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
 - ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
 - la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione in un termine massimo non superiore a centottanta giorni;
 - la Giunta Regionale con provvedimento n. 35 del 23.01.2007 ha adottato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;
 - la Giunta Regionale con D.G.R. n. 3029/2010 ha approvato la disciplina del procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica, recependo le nuove "Linee Guida" Nazionali di cui al D.Lgs. 387/2003 e s.m.i. attivando la procedura di informatizzazione per il rilascio dell'Autorizzazione Unica;
 - la Giunta Regionale con Regolamento Regionale n. 24 del 30.12.2010 ha individuato le aree e i siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio pugliese;
 - l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 387/2003, è rilasciata nei modi e nei termini indicati dalla Legge Regionale 31/2008, mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
 - per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e per impianti fotovoltaici, ai sensi del comma 4 bis dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento e comunque prima dell'autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto;
 - l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
 - ai sensi del citato art.14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.
- Rilevato che:*
- la Società Serin S.r.l., avente sede legale in Corato (BA), contrada Forchetto - Z.I. - P.IVA e C.F. 06951840724, con nota prot. n.10793 del 12.10.2009, ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, richiedeva il rilascio di Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica di potenza totale di 4,963 MW nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla

costruzione dell'impianto stesso da realizzarsi nel Comune di Acquaviva (BA) - località "Panzo Grande";

- ENEL Distribuzione S.p.A., con nota prot. n.306768 del 15/05/2009, comunicava alla Società che, in ordine alla s.t.m.g., si rendeva necessaria l'installazione di un nuovo trasformatore nella Cabina Primaria di Acquaviva delle Fonti nonché di una cabina di consegna connessa con linea dedicata MT alla stessa cabina primaria, mediante 9 Km di cavidotto interrato e 450 m di linea aerea;
- la Società Serin S.r.l. con note dell'11.12.2009 e del 14.01.2010 (Prot. AOO_046 n.14002 dell'16.12.2009 e n.648 del 14/01/2010) depositava spontaneamente presso gli Uffici della Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo documentazione integrativa relativa al progetto di cui trattasi;
- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo, con nota prot. AOO_159 n.3177 del 26.02.2010, comunicava di aver formalmente avviato il procedimento, agli Enti ritenuti competenti al rilascio dei pareri, nulla-osta o atti di assenso comunque denominati dalle leggi vigenti;
- la Società Serin S.r.l. dichiarava, con nota acquisita al prot. n.4168 del 17/03/2010, di aver trasmesso agli Enti e/o Organismi interessati a partecipare alla Conferenza di Servizi copia conforme del progetto definitivo dell'impianto a seguito dell'avvio del procedimento;
- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo, con nota prot. AOO_159 n.6473 del 26.04.2010, convocava la riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 20 maggio 2010.

Preso atto dei pareri definitivi acquisiti ed espressi in Conferenza di Servizi di seguito riportati:

- Comune di Acquaviva delle Fonti - Ripartizione Tecnica, con nota prot. n.9558 del 19/05/2010, esprime parere favorevole alla costruzione ed esercizio dell'impianto a condizione che venga

acquisito il nulla osta dall'Ufficio Tutela delle Acque della Regione Puglia e che, relativamente alla opere di connessione elettrica, ai fini del rilascio della Concessione per l'interramento dei cavidotti su strade comunali, è necessario produrre elaborati grafici della viabilità da parte della Società proponente;

- Comune di Cassano delle Murge - Settore 1 Territorio, nota prot. n.15177 del 10/09/2010, considerato che il cavidotto interessa per due tratti vicini e discontinui di lunghezza rispettivamente pari a circa 240 m e 160 m la strada comunale Conetto, esprime parere favorevole alla posa in opera del cavidotto, fatte salve specifiche autorizzazioni rilasciate in sede d'esecuzione di scavi e rinterrati a garanzia della corretta esecuzione dei ripristini;
- Provincia di Bari - Servizio Tributi e Impianti Termici, nota prot. n.44789 del 22/03/2010, esprime parere favorevole alla realizzazione dell'impianto e delle opere di connessione;
- Aeronautica Militare - Comando Scuole A.M. 3^a Regione Aerea - Reparto Territorio e Patrimonio, con nota prot. n.31435 del 17/06/2009, rilascia il nulla osta militare dell'A.M., per gli aspetti demaniali di competenza;
- Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Bari e Foggia, con nota prot. n.5147 dell'11.06.2010, comunica che l'intervento non interessa ambiti sottoposti a tutela paesaggistica statale ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004 e pertanto non ritiene di esprimere alcun parere di competenza;
- Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia, nota prot. n.7813 del 19/05/2010, esprime parere favorevole alla esecuzione dei lavori previsti in progetto, alla seguente condizione:
 - i lavori di scavo lungo il tracciato del cavidotto nella zona individuata come Settore 5 della *Carta del rischio*, dovranno essere eseguiti, sin dalle prime fasi, alla presenza continuativa di un archeologo in possesso di adeguati titoli formativi e professionali, il cui curriculum andrà sottoposto preventivamente alle valutazioni della Soprintendenza. Nel caso di rinvenimenti di livelli e/o strutture archeologiche, i lavori dovranno essere sospesi nelle aree interessate per eventuali ampliamenti d'indagine. Gli oneri derivanti dalle

indagini archeologiche saranno a carico del committente.

La Soprintendenza si riserva di chiedere varianti al progetto originario per la salvaguardia e tutela dei resti archeologici che dovessero venire in luce nel corso dei lavori.

Dell'inizio dei lavori dovrà essere data preventiva comunicazione;

- Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni - Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata, con nota prot. n.11951 del 14.09.2010, rilascia ai sensi dell'art. 113 del R.D. n.1775 dell'11.12.1933, il nulla osta provvisorio alla costruzione per l'impianto in oggetto limitatamente a quelle parti che non interessano, con attraversamenti e avvicinamenti, le linee di telecomunicazioni statali, sociali e private;
- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti, la Qualità Urbana - Servizio Lavori Pubblici - Struttura Tecnica Provinciale di Foggia, con nota prot. n.49605 del 27/05/2010, esprime il proprio parere in ordine alla fattibilità dell'intervento proposto dalla Serin S.r.l. e comunica, ad ogni buon fine, che il prescritto parere di questo Ufficio, ai sensi degli artt.83 e 93 del D.P.R. n. 380/01 nonché della L.R. n.13/2001 art. 27, riguarderà il progetto esecutivo strutturale secondo le Norme di cui al D.M. 14/01/2008 e relativa circolare in data 05/08/2009 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Si comunica, da ultimo, che:
 - nel caso l'intervento dovesse costituire variante agli strumenti Urbanistici Comunali, il Dirigente dell'ufficio Tecnico del Comune interessato dovrà richiedere preliminarmente il previsto parere di cui all'Art. 89 del richiamato D.P.R. n. 380/01;
 - nel caso l'intervento interferisca con corsi di acque pubbliche, il soggetto Committente dovrà richiedere Autorizzazione Idraulica ai sensi del R.D. n. 523/1904 Artt. 93-96-97-98;
- Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Foreste sez. Foggia, con nota prot. n.4754 del 10/06/2009, comunica che l'impianto è ubicato in area non sottoposta a vincolo idrogeologico e pertanto non esprime parere in merito. Per quanto attiene il cavidotto di connessione, che risulta in parte sottoposto a vincolo idrogeologico, è necessario presentare documen-

tazione integrativa. L'eventuale taglio di alberi di origine forestale dovrà essere preventivamente autorizzato dallo stesso Servizio.

Si fa presente che la Società, in data 8/07/2010, depositava presso il Servizio Foreste la documentazione integrativa richiesta in sede di Conferenza di Servizi;

- Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Ufficio Provinciale Agricoltura, nota prot. n.87071 del 22/09/2010, fa presente che la proposta progettuale non rientra nelle proprie competenze. L'impianto sarà realizzato su terreni sui quali insistono colture estensive di tipo cerealicolo e sono presenti alcune essenze di bosco ceduo sottoposte a tutela o protezione e per le quali, in caso di rimozione e/o estirpazione delle stesse, va presentata regolare richiesta di autorizzazione al Servizio Foreste. Per le stesse colture non esistono vincoli derivanti dall'inserimento in progetti e programmi di sviluppo aziendali finanziati con fondi pubblici e che le stesse non sono interessate dal percepimento di aiuti pubblici (Premio Unico);
- Regione Puglia - Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche - Servizio Tutela delle Acque, nota prot. n.3824 del 27/12/2010, esprime parere favorevole di compatibilità con il Piano di Tutela delle Acque con le seguenti prescrizioni:
 - non ci sia cambio d'uso del terreno mediante interventi di dissodamento e scarificazione del suolo;
 - non sia alterata la permeabilità del sito interessato dall'intervento;
 - non sia alterato od ostacolato il regime naturale delle acque (infiltrazione e deflusso) per effetto di opere che creino ruscellamenti, erosioni e/o barriere allo scorrimento;
 - non ci siano contaminazioni della falda per effetto del dilavamento delle acque meteoriche sulle superfici di impianto;
 - la viabilità di servizio e il rinterro degli scavi siano realizzati con materiale naturale permeabile, senza utilizzo di leganti (materiale proveniente dagli scavi stessi o materiale arido stabilizzato);
- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti e la Qualità Urbana - Servizio Assetto del

Territorio - Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica, nota prot. n.5291 del 24/06/2011, ritiene di poter esprimere parere favorevole per gli aspetti paesaggistici e di compatibilità con il PUTT/P. Al fine comunque di mitigare l'impatto sul paesaggio dell'intervento in oggetto si reputa necessario prescrivere, in aggiunta alle prescrizioni già formulate dai diversi Enti e/o uffici in sede di rilascio del parere di competenza, l'adozione delle seguenti misure di compensazione e/o mitigazione:

- ripristinare il manto dell'intera sede stradale sotto cui corre il cavidotto interrato e, qualora fossero presenti, le murature a secco a ridosso della strada;
 - non realizzare l'impianto di illuminazione;
 - ridurre l'altezza totale della recinzione ad un massimo di 1,50 m escludendo la posa della rete spinata antintrusione;
 - non modificare in alcun modo l'andamento morfologico del terreno, né la idrologia superficiale assicurando la permeabilità del suolo ed il naturale scorrimento delle acque superficiali;
 - realizzare gli eventuali percorsi interni con materiali del tutto permeabili;
 - di lasciare due fasce trasversali all'asse maggiore di sviluppo dell'impianto fotovoltaico libero dai pannelli. Tali fasce dovranno presentare uno spessore minimo di 20 m e dovranno essere piantumate con essenze cespugliose basse;
 - di preservare gli elementi isolati quali alberi isolati, alberature poderali e muretti a secco.
- Si prescrive, inoltre, che a fine ciclo vita dell'impianto siano messe in atto tutte le possibili precauzioni per il recupero paesaggistico e ambientale dei luoghi, in particolare:
- siano rimossi e portati utilmente al recupero secondo la normativa vigente i pannelli;
 - siano rimosse fondazioni e tutte le opere accessorie (cabine, piste, cavidotti, ecc.);
 - sia ripristinato lo stato dei luoghi riportando il terreno allo stato agricolo preesistente;
- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti, la Qualità Urbana - Servizio Attività Estrattive, nota prot. n.4428 del 20.05.2010, ai soli fini minerari (T.U. 11.12.1933 n. 1775), limitatamente alla realizzazione del tracciato/linea elettrica in progetto, esprime nulla osta di massima, alle seguenti condizioni:

- nel caso di eventuali attraversamenti di zone soggette a tutela e/o di intervento ricadenti all'interno di aree di cava in esercizio e/o dismesse, la società dovrà, comunque, inoltrare specifica richiesta di autorizzazione ai sensi del t.u. 1775/33. art. 120;
- in fase di realizzazione dell'opera, la società è tenuta, comunque, al rispetto dei limiti di sicurezza, da eventuali aree di cave in esercizio e/o dismesse, non inferiore a mt. 20 (metri venti) come previsto dal D.P.R. 9.aprile 1959, n. 128 sulle "norme di Polizia delle miniere e delle cave";
- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti, la Qualità Urbana - Ufficio Regionale Espropri, nota prot. n.46198 del 18/05/2010, non esprime parere giacché manca l'intero progetto espropriativo relativo alle opere di connessione (piano particellare di esproprio su base catastale ed elenco descrittivo degli immobili da espropriare e/o da asservire);
- Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia, nota prot. n.4407 del 30/09/2010, esprime parere favorevole alla costruzione dell'impianto e delle opere connesse;
- Autorità di Bacino della Puglia, nota prot. n.12408 del 4/10/2010, rileva che dal confronto con gli elaborati del P.A.I. vigente non risultano sovrapposizioni fra gli interventi previsti nel progetto con le aree sottoposte a tutela. Si fa presente tuttavia che risulta la presenza di un impluvio in prossimità del lato settentrionale dell'area di impianto ed inoltre il reticolo idrografico risulta intersecato in più punti dal cavidotto. Suggestisce in fase esecutiva di adottare tutti i provvedimenti necessari affinché le opere da realizzare in adiacenza al reticolo non subiscano danneggiamenti a seguito di eventuali allagamenti e affinché le medesime opere non alterino il regime idraulico del reticolo stesso;
- ASL BA - Servizio Igiene e Sanità Pubblica, nota prot. n.294 dell'08.07.2010, esprime parere favorevole;
- Comando Militare Esercito "Puglia", nota prot. n.11647 del 25/06/2010, tenuto conto che la zona interessata ai lavori non è stata oggetto di bonifica sistematica da ordigni residuati bellici, concede il nulla osta di Forza Armata subordinatamente all'effettuazione, da parte della Società interes-

- sata, degli interventi di bonifica dell'area in questione, comunicando a questo Comando l'avvenuta effettuazione degli stessi;
- Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo dello Jonio e del Canale d'Otranto - Taranto, nota prot. n.15005 del 24/03/2010, comunica che non si intravedono motivi ostativi alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico e delle relative opere connesse;
 - Acquedotto Pugliese S.p.A., nota prot. n.61338 del 12.05.2010, esprime parere favorevole a condizione che la ditta acquisisca preventivamente presso questa Società il Disciplinare delle "Interferenze tra condotte metalliche AQP e linee elettriche in corrente alternata", nonché le informazioni di dettaglio relative al rispetto del suddetto disciplinare nei casi di interferenza con le opere di questa Società, per il previsto percorso del cavidotto elettrico di collegamento all'impianto;
 - ENAC, con nota prot. n.21415 del 25/03/2010, considerato che:
 - l'impianto fotovoltaico, data la collocazione e l'altezza, non costituisce ostacolo alla navigazione aerea;
 - con riferimento a quanto riportato negli elaborati allegati alla richiesta, l'opera in oggetto rispetta i vincoli previsti dal Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti di ENAC (Cap. 3);
 - l'A.M. C.I.G.A. per gli aspetti demaniali di competenza, ha comunicato per le vie brevi la non sussistenza di implicazioni; rilascia, per quanto di competenza, il proprio nulla osta alla realizzazione dell'opera;
 - ARPA Puglia - Dipartimento Provinciale di Bari, nota prot. n.24876 del 20/05/2010,, non esprime parere in merito alla realizzazione ed esercizio dell'impianto e richiede integrazioni documentali.
- Si rileva che la Società, in data 17/09/2010, depositava presso l'ARPA Puglia - Dipartimento Provinciale di Bari la documentazione integrativa in riscontro alle richieste formulate in sede di Conferenza di Servizi;
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Bari, nota prot. n.8798 del 25/03/2010, comunica che gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica non rientrano fra le attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco;

- il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo, con nota prot. n.10257 del 30.08.2011, ha comunicato agli Enti intervenuti in sede di Conferenza di Servizi, ivi compresi il Servizio Foreste di Bari e l'Arpa Puglia - Dipartimento Provinciale di Bari, la conclusione positiva del procedimento, anche in considerazione del fatto che entrambi gli Enti non avevano fatto pervenire all'Ufficio Energia e Reti Energetiche alcuna osservazione in merito alla documentazione integrativa fornita dalla Società; pertanto, i suddetti pareri si ritengono acquisiti favorevolmente, ai sensi dell'art. 14 ter, comma 7 della L. 241/90 e s.m.i.;
- in data 29 settembre 2011 è stato sottoscritto dalla Società Serin S.r.l. l'Atto Unilaterale d'Obbligo ai sensi della D.G.R. n.3029/2010;
- l'Ufficiale Rogante del Servizio Contratti Appalti, in data 6 ottobre 2011 ha provveduto alla registrazione dell'Atto Unilaterale d'Obbligo al repertorio n.13217.

Rilevato che:

- la Società Serin S.r.l. trasmetteva con nota dell'8.10.2009 dichiarazione attestante la disponibilità delle aree interessate dall'impianto fotovoltaico in virtù di un contratto preliminare di diritto di superficie; con successiva nota depositata in data 7/12/2010, la Società inoltrava i contratti preliminari di servitù sulle particelle interessate dal percorso del cavidotto, rinunciando, in tal modo, alla procedura espropriativa;
- la Società proponente, con nota acquisita al prot. n.11474 del 20/07/2010, depositava nuovo piano tecnico delle opere vidimato da Enel Distribuzione S.p.A. in data 15/06/2010, a seguito di modifica del tracciato del cavidotto MT comunicata a tutti gli Enti coinvolti nel procedimento relativo all'impianto proposto dalla stessa Società nel medesimo Comune, denominato "ADF2 Laera"; il cavidotto è stato autorizzato con Determinazione n.155 del 17/06/2011 rilasciata dal Servizio Energia, Reti ed infrastrutture materiali per lo sviluppo della Regione Puglia;
- la Società Serin S.r.l. depositava, in data 19/07/2011, dichiarazione asseverata da tecnico competente attestante la non ricadenza dell'impianto in aree agricole interessate da produzioni

agro-alimentari di qualità come previsto dall'allegato 3 del RR 24/2010 e dichiarazione asseverata da tecnico competente attestante che l'area di impianto non ricade all'interno del buffer di 1 Km dall'area edificabile urbana dei comuni interessati secondo quanto disposto dall'allegato 3 del R.R. n.24/2010;

- il parere della Regione Puglia - Servizio Assetto del Territorio - Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica risulta pervenuto in data successiva al 31/12/2010, pertanto il progetto rientra nel campo di applicazione del Regolamento Regionale n. 24 del 30.12.2010 nonché della D.G.R. n.3029 del 30.12.2010;
- la Società Serin S.r.l. provvedeva, in data 27/09/2011, ad integrare gli oneri di monitoraggio secondo quanto disposto dal punto 4.3 dell'art.4 della D.G.R. n.3029/2010
- la Società proponente, con nota del 4/10/2011, dichiarava, ai sensi del D.P.R. n.445/2000, di aver depositato copie del progetto definitivo adeguato alla prescrizioni formulate dagli Enti coinvolti nel procedimento autorizzativo.

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 14 ter comma 7 della L. 241/1990 dispone che *“si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico-territoriale e alla tutela ambientale. Esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione”*;
- ai sensi dell'art. 12 comma 3 del D.Lgs. 387/2003 nel procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica sono ricomprese anche le opere di connessione alla rete e le infrastrutture necessarie all'esercizio dell'impianto;
- ai sensi dei commi 6, 6 bis e 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della Conferenza di Servizi, dopo aver acquisito i pareri rilasciati dagli Enti competenti, è possibile adottare la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di:
 - un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica della potenza di

4,963 MW, ubicato nel Comune di Acquaviva delle Fonti (BA) - località “Panzo Grande”, denominato “ADF1 Netti”;

e delle seguenti opere di connessione:

- cabina di consegna MT da ubicare nel sito produttore;
- cabina di sezionamento MT in locali di proprietà;
- cavidotto MT a 20 KV in linea aerea (circa 450 m in Cu Al 3x35 mm²) ed in cavo interrato (circa 9 Km in Al 3x(1x185) mm²);
- stallo AT/MT da ubicarsi in Cabina Primaria di Acquaviva.

La Società ha depositato, con nota del 4/10/2011, n. 3 copie del progetto definitivo corredato da una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il progettista ed il legale rappresentante della Società attestano che il progetto di che trattasi è conforme a tutte le risultanze del procedimento autorizzativo ed è adeguato a tutte le prescrizioni sollevate dagli Enti che hanno partecipato al procedimento stesso.

Come risulta dalla relazione istruttoria rep. n. 303 del 24 novembre 2011 agli atti del Servizio, il procedimento si è svolto in conformità alle norme vigenti in materia di procedimento.

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di adottare, ai sensi del comma 6 bis dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la realizzazione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile solare fotovoltaica di potenza pari a 4,963 MWe, come innanzi descritto, ed ubicato nel Comune di Acquaviva delle Fonti (BA) in località “Panzo Grande”, denominato “ADF1 Netti”.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dall'Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003 e s.m.i..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.;
Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003, art. 12 e s.m.i.;

Visto la Legge n. 481 del 14 novembre 1995;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1747 del 30 novembre 2005;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23 gennaio 2007;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 3029 del 30 dicembre 2010;

Vista la D.G.R. n. 3261 del 28 luglio 1998 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n.7/97;

Vista la Legge Regionale n. 13 del 18 ottobre 2010.

DETERMINA**Art. 1)**

Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse.

Art. 2)

Ai sensi del comma 6 bis e del comma 9 dell'art. 14 ter della Legge n. 241/90 e s.m.i., è adottata la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio alla Società Serin S.r.l., con sede legale in Contrada Forchetto - Z.I. Corato (BA) - P.IVA e C.F.06951840724, dell'Autorizzazione

Unica di cui ai comma 3 e 4-bis dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, della D.G.R. n. 35/2007 e della D.G.R. n.3029/2010 per la costruzione ed esercizio di:

➤ un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica della potenza di 4,963 MW, ubicato nel Comune di Acquaviva delle Fonti (BA) - località "Panzo Grande", denominato "ADF1 Netti";

e delle seguenti opere di connessione:

- cabina di consegna MT da ubicare nel sito produttore;
- cabina di sezionamento MT in locali di proprietà;
- cavidotto MT a 20 KV in linea aerea (circa 450 m in Cu Al 3x35 mm²) ed in cavo interrato (circa 9 Km in Al 3x(1x185) mm²);
- stallo AT/MT da ubicarsi in Cabina Primaria di Acquaviva.

Art. 3)

La presente Autorizzazione Unica costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi del comma 9 dell'art. 14 ter della 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, e sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

Art. 4)

La Società Serin S.r.l. nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile solare fotovoltaica di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti nella Conferenza di Servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita: "*per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati*".

Art. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- durata di anni venti, per le opere a carico della Società, a partire dalla data di inizio dei lavori più altri nove anni dalla prima scadenza;
- durata illimitata, per le opere a carico della Società distributrice dell'energia.

Art. 6)

Le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dell'impianto, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. 10 del 09.10.1991 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate col presente decreto, sono dichiarate di pubblica utilità ai sensi del comma 4-bis dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387.

Art. 7)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, entro centottanta giorni dall'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, deve depositare presso la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l'Innovazione:

- a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al successivo comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori;
- b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con D.G.R. n.3029/2010;

- d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con la D.G.R. n.3029/2010.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina la decadenza di diritto dall'Autorizzazione, l'obbligo del soggetto autorizzato di ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Art. 8)

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione, quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori, salvo proroghe per casi di forza maggiore da richiedersi almeno quindici giorni prima della scadenza. Il collaudo deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto.

Art. 9)

A norma dell'art. 27 comma 1 del T.U. n. 380/2001 è demandato al Comune il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento. La Regione Puglia - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

Art. 10)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati altresì:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 ed ai sensi dell'art.2 comma 2.2 lett. s) della Delibera di Giunta Regionale n.3029/2010;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole;
- a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione dell'impianto;

- a prevedere l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare, a propria cura e spese, la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e su uno a diffusione nazionale;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i., D.Lgs. n. 81/2008, ecc.);
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti di cui al precedente art.6 unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto Unilaterale d'Obbligo.

Art. 11)

La presente determinazione, unitamente al progetto vidimato, sarà notificata alla Società istante e al Comune di Acquaviva delle Fonti, a cura del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche.

Art. 12)

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n.18 facciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente del Servizio
Davide F. Pellegrino

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIA, RETI E INFRASTRUTTURE MATERIALI PER LO SVILUPPO 24 novembre 2011, n. 308

Determina dirigenziale n. 75 del 2 marzo 2011 "Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 17,5 MW, e delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso da realizzarsi in località Guado Guarnieri nel Comune di Manfredonia (FG)", ai sensi del comma 3 di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo 387 del 29.12.2003. Società Develop S.r.l. con sede legale in Foggia. Voltura della determina in favore di TERNIA - Rete Elettrica Nazionale S.p.A. - limitatamente alla parte relativa alla costruzione ed esercizio dell'impianto di Rete di Trasmissione Nazionale costituita da una Stazione Elettrica a 380/150 KV di Manfredonia raccordata in entra esci alla linea esistente a 380 KV "Foggia-Andria" e dei raccordi a 380 KV tra la stazione 380/150 KV e l'esistente linea 380 KV "Foggia-Andria" necessari per il collegamento alla Rete di Trasmissione Nazionale.

Il giorno 24 novembre 2011, in Bari, nella sede del Servizio;

Premesso che:

- con la Legge n. 241 del 1990 e s.m.i. sono state stabilite le nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- con legge 14 novembre 1995 n. 481, sono state emanate norme per la concorrenza e la relazione dei servizi di pubblica utilità e la istituzione delle Autorità dei servizi di pubblica utilità;
- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con il Decreto di Presidente della Repubblica n.327 del 02 Agosto 2002 è stato introdotto il Testo Unico sulle espropriazioni per pubblica Utilità;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia